SOCIETÀ
D' INDUSTRIA E LAVORO

DEI

MAESTRI D' ASCIA

DELLA

MARINA DI LIVORNO

LIVORNO
Tip. di Francesco Vigo
1863.

PROGRAMMA

Tutti eguali nei diritti sociali, e di fronte alle leggi e regolamenti espressi nel presente Statuto.

Art. I.

La società fino da questo giorno 2 Febbrajo 1863, s'intende costituita.

Art. II.

Non potranno far parte della medesima, coloro che abbiano vizi vergognosi, difetti disonoranti: o che abbiano riportata una qualche condanna per delitti infamanti; la qualità di operajo e quella di cittadino.

Art. III.

I soci dovranno pagare nelle mani dei Capisquadra, che saranno incaricati, la somma di L. it. 2, ogni quindici giorni, per quelli addetti al Cantiere; e per coloro che lavorano fuori, l'equivalente alla metà per comodo loro, e questo per lo spazio di un anno senza aver diritto a sovvenzione alcuna per qualunque siasi causa. Passato l'anno, la Società provvederà al Mutuo Soccorso seguitando però a pagare la tassa quì sopra stabilita.

Art. IV.

Ogni Socio che non adempirà alla tassa stabilita di comune consenso, all'Articolo 3 per lo spazio di 2 mesi o 4 quindicine, s'intenderà cassato e decaduto dalla Società, e non potrà pretendere il rimborso dei danari che avrà pagato, restando questi a benefizio della Cassa sociale; a meno che non sia per causa di malattia non procurata. In questo caso, il tempo sarà prolungato secondo la durata della malattia.

Art. V.

Decorso un anno da questo giorno, la Società intende speculare i suoi capitali per mezzo dell'in-

dustria e del lavoro in proporzione dei fondi che essa avrà disponibili, imprendendo dei lavori, o per conto proprio, o per conto di altri; assegnerà il prezzo giusto delle giornate a ciascuno, e verserà i guadagni che l'industria potrà procurare, nella cassa sociale a benefizio comune.

Art. VI.

Nei lavori che la società sarà per intraprendere saranno destinati dalla direzione quei Maestri che li dovranno eseguire; avvertendo però che saranno sfrattati dalla società, e per sempre, senza rifacimento o rimborso del denaro che avranno alla cassa, tutti coloro e sia qualunque, che sarà ardito di appropriarsi la benchè minima cosa che non le appartenga.

VII.

La Società passato l'anno, è sempre in relazione dei suoi fondi, aprirà il suo Magazzino fornito di tutto il necessario per i lavori navali con la Ditta come è detto in fronte.

Art. VIII.

Nel caso che un socio venga a morire; se non è passato l'anno saranno restituiti i de-

nari alla famiglia, purchè non sia decaduto per mancanza di pagamento: se passato l'anno con l'adempimento dei suoi doveri e che lasciasse dei figli di minore età, questi devono esser dichiarati figli della Società; la quale avrà cura che sieno educati e mantenuti del necessario, e istruiti nell'Arte, e quando saranno ad una età competente dovranno lavorare e li sarà assegnato il prezzo alla giornata secondo la capacità, allora potranno far parte dei guadagni della Società purchè paghino il contributo come all'Art. 3. Nel caso poi che il socio defunto non lasciasse figli, la vedova potrà godere degli stessi diritti ai guadagni della società purchè paghi il contributo suddetto, nel caso che non pagasse questo contributo, avrà solamente diritto ad un sussidio da destinarsi, a questo sussidio avrà diritto solamente fino a che resterà buona vedova. Se il socio defunto non lasciasse nè moglie, nè figli, subentreranno nei diritti di eredità o il padre, o la madre, e in mancanza di uno di loro, anche il nepote in linea mascolina; i quali, se facente la stessa arte, subentreranno nel posto del socio defunto, in caso diverso potranno far parte dei guadagni della società pagando però il contributo suddetto, ma non potranno mai pretendere di ritirare il fondo ereditato, essendo questo inalienabile; e decadranno da ogni e qualunque diritto quando non corrispondessero alla tassa come è detto all'Art. 4.°, bene intesi che l'erede non

può essere che uno, dei tre sopra citati, ed in mancanza di loro, il vero erede sarà la Società.

Art. IX.

La Società imprendendo dei lavori dovrà servirsi sempre dei Maestri addetti alla società e solamente in caso di bisogno, quando non vi sieno figli di Maestri disponibili da impiegarsi, potrà chiamarne altri come succursali.

Art. X.

La Società deve eleggersi un direttore o presidente, e quattro consiglieri di sua fiducia, un segretario, e sei capisquadra, destinati a riscuotere tutte le quindicine e settimane la tassa stabilita da ogni socio.

Art. XI.

Ogni Socio pagherà la tassa stabilita all' Artic. 3, nelle mani del Caposquadra che li verrà assegnato ritirandone apposita ricevuta, oppure li verrà segnata nel libretto di Associazione.

Art. XII.

Ogni Caposquadra dovrà versare nelle mani del direttore o presidente la somma che avrà esatta

non più tardi di giorni due dopo la quindicina facendosi fare apposita ricevuta, e il direttore farà passare la somma ricevuta al Registro o tabella coi nomi dei soci che avranno pagato.

Art. XIII.

Il Direttore dovrà passare alla Cassa di Risparmio tutte le quindicine la somma che avrà ricevuta non più tardi della domenica appresso la quindicina, facendosi registrare la somma versata in apposito libretto che poi passerà al Registro.

Art. XIV.

Qualora per circostanze inattese, o per cattiva volontà, la società invece di aumentare venisse a diminuire, tanto che alla fine dell'anno non fosse più conveniente il continuare e dovesse sciogliersi, quei pochi soci che vi si troveranno, avranno il diritto, se vogliono, di dividersi la cassa, senza render conto a quei soci che per mancanza di pagamento saranno decaduti.

Art. XV.

Chi mancherà all'invito delle adunanze, dovrà pagare 50 centesimi di multa a benefizio della cassa, a meno che non sia ammalato, assente o

affari importanti lo impediscono, e non avrà diritto di lagnarsi di quello che l'adunanza avrà deliberato senza di loro, intendendo altresì che la società potrà deliberare in tutto quando si trovi di due terzi riunita.

Art. XVI.

La Società deve procurarsi un locale per le sue adunanze e per l'istruzione gratuita dei soci, e figli dei soci.

Art. XVII.

Tutti coloro che in seguito volessero far parte della nostra società si faranno proporre da un socio, e non potranno essere ammessi che alla maggioranza dei voti. Il socio ammesso principierà il suo anno dal giorno dell'ammissione, e non potrà far parte del guadagno della Società ed altri benefizi di Mutuo Soccorso, fino a che non avrà compito il suo anno, restando però in sua facoltà di mettersi in pari mediante lo sborso del tempo già trascorso.

Art. XVIII.

I Soci che per la loro età non potranno più continuare il mestiere, saranno impiegati alla cu-

stodia del Magazzino e degli oggetti, generi e interessi appartenenti alla Società, e dovranno occuparsi in quei lavori a loro confacenti. Le sarà assegnata una sovvenzione non minore di due Lire al giorno, e potranno godere dei guadagni della società purchè paghino il contributo come all'Art. 3.

Art. XIX.

Il Direttore o Presidente come tutti gl' incaricati dovranno essere variati ogni 6 mesi; ma potranno esser riconfermati quando vi sia l' accordo della maggioranza della società come per parte degl' incaricati suddetti.

Art. XX.

La Società in questo primo anno dovrà riunirsi in assemblea generale almeno una volta al mese, tenendo fermo per i mancanti il disposto all' Art. 16.

Art. XXI.

Nel caso che un socio, per qualunque circostanza fosse costretto o per sua volontà dovesse allontanarsi da Livorno, oppure non seguitare il mestiere, potrà sempre far parte dei guadagni della

società come pure dei sussidii purchè paghi la tassa stabilita all'Art. 3.

ART. XXII.

Tutti i soci che avessero degli avventori e lavori particolari o che ne venissero riacquistando dovranno portarli in società. La direzione avrà cura di assegnarli i maestri e i generi occorrenti, lasciando però la direzione del lavoro al socio che lo avrà procurato; bene intesi che sarà sorvegliato da una commissione che a tale scopo sarà incaricata. Il capomaestro non avrà altro diritto che alla giornata di prima Classe, e dovrà versare il guadagno nella cassa comune; la Società però assegna a tutti coloro anche non Socj che porteranno lavori al magazzino il 20 per 100 sul guadagno a titolo di ricompensa; il resto alla cassa.

ART. XXIII.

La Società in mancanza di lavoro e in relazione dei fondi che avrà disponibili, intraprenderà la fabbricazione di bastimenti per conto proprio, o per conto di altri, quando si presenti l'occasione. Nel primo caso saranno accettati soltanto i disegni e modelli dei soci che si credono capaci, e sarà dalla commissione giudicato il migliore e più conveniente, affidando la direzione della fabbri-

ca all'autore del disegno, assistito sempre dalla Commissione nel tempo del lavoro; nel secondo caso il disegno sarà a piacere del mercante o armatore. Il Direttore e costruttore della fabbrica, non avrà diritto che alla giornata di prima classe, ma le sarà assegnato il 20 per 100 sugli utili a titolo di incoraggiameato.

Art. XXIV.

Qualora insorgessero litigi e dissensi fra i soci per cause appartenenti alla Società; come pure reclami e rapporti di Capitani, Negozianti e Armatori contro qualche socio per causa di lavoro o altro, oppure rapporti di questi contro di quelli, saranno ascoltati i reclami e le ragioni di tutti da una Commissione appositamente nominata e incaricata, la quale commissione giudicherà e condannerà e assolverà giustamente e severamente, e quando i querelati come i querelanti che credessero ingiusta la sentenza pronunziata della commissione, potranno appellarsi al giudizio di un assemblea generale la quale pronunzierà per mezzo di voti la Sentenza inappellabile in quanto a noi.

Art. XXV.

La Commissione giudiciale ed artistica, sarà composta di N.° 9. soci dei più ragguardevoli tanto

nell'Arte come nella Morale che abbiano dato saggio di capacità e di probità, questi verranno nominati alla maggioranza dei voti in adunanza generale.

Art. XXVI.

Quando la società, dopo matura riflessione avrà scelto la sua commissione giudiciale ed artistica, questa Commissione avrà potere su tutto e su tutti: e i suoi giudizii e voleri devono essere rispettati come leggi, e solamente si potrà appellare ad una adunanza generale come all' Art. 24, è detto. Questa Commissione, deve giudicare ancora dell' Abilità dei Maestri che li verranno proposti per aumento di classe, e giurerà sulla sua coscienza di non aver riguardo all' età, ma solamente al merito e alla capacità, e per scansare ogni dubbio di parzialità, non potranno far parte della commissione in questa circostanza, i parenti dei sottoposti al giudizio, e perchè il numero sia sempre di 9, li sarà sostituito per il momento un altro socio.

Art. XXVII.

Se un Socio dovesse far parte della Guardia Mobile, della Milizia regolare, o dei Volontari, sarà esonerato per quel tempo dalla tassa, e non s'intenderà decaduto, e al suo ritorno troverà il suo posto in società; nel tempo che si tro-

va sotto le armi, se avrà compito il suo anno, alla società, potrà aver diritto al sussidio, in caso di malattia constatata, e il suo denaro versato, farà parte dei guadagni in proporzione della somma, e a reparto; qualora egli volesse seguire la carriera militare, allora potrà far parte dei guadagni soltanto, purchè paghi la tassa stabilita e decadrà da ogni diritto quando non adempia a questa, come è detto all'Art. 4.

Art. XXVIII.

Qualunque socio che per qualunque causa non volesse più appartenere alla Società, come pure per delitti e contravvenzione allo Statuto fosse sfrattato; s'intende fino da ora, che non avrà diritto al rimborso della somma che avrà versato.

Letto il presente Statuto per più volte alla presenza di tutti, viene considerato come pubblico contratto, e quando un socio paga spontaneo la prima rata, viene ancora con questo solo mezzo a riconoscere e convalidare questo atto, servendo il pagamento di firma come segno di riconoscimento e approvazione, col qual pagamento il socio resta impegnato alla stretta osservanza del medesimo come pubblico contratto.

Art. XXIX.

I presenti articoli sono soggetti a modificazioni sempre colla maggioranza della Società.

N.° 209 Soci hanno approvato

La Commissione.

Giuseppe Bastiani *Presidente.*
Vannucci Francesco *Segretario.*

Leonardini Giuseppe. Vigo Gaetano. Marcori Martino. Boni Tommaso. Pagani Gustavo. Biagini Riccardo. Manetti Antonio. Allegri Tommaso. Fabbri Giovanni.	*Consiglieri.*